



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta da:

Maria Acierno	Presidente
Laura Tricomi	Consigliere
Rosario Caiazza	Consigliere
Alberto Pazzi	Consigliere Rel.
Maura Caprioli	Consigliere

ha pronunciato la seguente

Oggetto:

Matrimonio concordatario	-
dichiarazione di efficacia di	
sentenza ecclesiastica di nullità	
Ud.25/02/2026 CC	

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4487/2025 R.G. proposto da:

_____ rappresentata e difesa dall'Avvocato _____

- *ricorrente* -

contro

_____ rappresentato e difeso dall'Avvocato _____

- *controricorrente* -

avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1638/2024 depositata il 19/12/2024;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/2/2026 dal Consigliere Alberto Pazzi.

FATTI DI CAUSA

1. Questa Corte, con ordinanza n. 28307/2023, cassava la sentenza della Corte d'appello di Bari del 3 novembre 2020 che aveva dichiarato efficace nel territorio della Repubblica italiana la sentenza canonica di nullità del matrimonio concordatario celebrato in _____ in data 25 febbraio 1995 fra _____ e _____ resa del Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese il 4 ottobre 2017, dichiarata esecutiva dal



Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il 10 dicembre 2019, nullità derivante dal *"grave difetto di discrezione del giudizio della convenuta circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente"* e dalla *"incapacità della convenuta ad assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica"*, ai sensi del can. 1095, §§ 2 e 3, codex iuris canonici.

2. La Corte d'appello di Bari, a seguito della riassunzione del giudizio ad opera di [REDACTED] rimarcava che la C.T.U. svolta nel 2015 in un giudizio presso il Tribunale di Foggia aveva rilevato che [REDACTED] non risultava in grado di gestire i propri interessi, sia morali che materiali, e che la situazione non era suscettibile di miglioramenti nel tempo, essendo la patologia diagnosticata in precedenza ormai cronicizzata. Osservava che il perito psicologo a cui i giudici ecclesiastici avevano conferito incarico aveva reputato che la psicosi da cui era affetta la [REDACTED] (la cui severità era data anche da episodi che avevano assunto la forma di veri e propri deliri) fosse presente sin dalla celebrazione del matrimonio, come avevano confermato le deposizioni testimoniali dello psichiatra che aveva avuto la donna in cura sin dal 1994 e della sorella. Riteneva, sulla base degli elementi in suo possesso, che non potesse dubitarsi che la condizione psichica della [REDACTED] fosse, già all'epoca del matrimonio, di grave compromissione della capacità d'intendere e volere. Evidenziava che appariva indubitabile che le manifestazioni psicotiche da cui la donna era affetta avessero alterato la sua percezione e coscienza della realtà, sia dell'esterno che di sé. Sottolineava che un simile vizio psichico non poteva che condurre ad una delle cause di nullità del matrimonio riconosciute dall'ordinamento italiano, dato che il vizio previsto nel diritto canonico (incapacità di assumere gli obblighi essenziali del matrimonio per cause di natura psichica e grave difetto di discrezione circa i diritti e doveri matrimoniali da dare e accettare



reciprocamente) e ravvisato nel caso di specie era pienamente sussumibile nella disciplina prevista dall'art. 120 cod. proc. civ..

Dichiarava di nuovo, pertanto, l'efficacia nel territorio della Repubblica Italiana della sentenza definitiva pronunciata tra le parti il 22 luglio 2019 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano e di Appello di Benevento.

3. [REDACTED] ha proposto ricorso per la cassazione di tale sentenza, pubblicata in data 19 dicembre 2024, prospettando tre motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso [REDACTED]. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ..

RAGIONI DELLA DECISIONE

4.1 Il primo motivo di ricorso denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 cod. civ., 7, 29 e 32 Cost. e 8, n. 2, dell'accordo di revisione del concordato, in quanto il giudice territoriale non ha tenuto conto della convivenza pluriennale della coppia, protrattasi per ben diciannove anni, che era ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, anche con riguardo ai vizi genetici del matrimonio-atto, perché la convivenza protrattasi per un tempo così significativo, durante il quale le parti avevano convissuto e condiviso progetti comuni, implicava l'accettazione consapevole e volontaria del matrimonio.

I giudici distrettuali – in tesi di parte ricorrente - hanno recepito il contenuto della decisione canonica in assenza di un conforto istruttorio meritevole di convalida rispetto all'importanza del vizio psichico considerato.

4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto decisivo nonché la violazione degli artt. 116 cod. proc. civ. e 2729 cod. civ., perché il collegio, nel suo «prudente apprezzamento», ha valutato l'attendibilità della consulenza resa in sede canonica utilizzandola quale prova esclusiva,



malgrado la stessa dovesse essere apprezzata come semplice indizio unitamente a concorrenti elementi di giudizio.

4.3 Il terzo motivo di ricorso adduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 120 cod. civ. e 100 cod. proc. civ., perché la Corte distrettuale non ha considerato che l'art. 120 cod. civ. prevede che la nullità possa essere fatta valere dal coniuge che abbia vissuto una fase di incapacità, dovendosi di conseguenza escludere la legittimazione di [REDACTED] a sollecitare la delibazione della sentenza ecclesiastica.

Peraltro, lo stato di anomalia psichica della [REDACTED] risultava conosciuto al [REDACTED] che lo aveva individuato sin dalla fase prematrimoniale ed in seguito nelle varie vicende che avevano permesso al rapporto coniugale di persistere per circa diciannove anni

5. I motivi, da esaminare congiuntamente, non meritano accoglimento.

5.1 L'ordinanza n. 28307/2023 di questa Corte ha espressamente ricordato (al § 2.2) che *«con specifico riguardo alla sentenza ecclesiastica che abbia dichiarato la nullità del matrimonio in virtù della incapacitas naturalis, ossia per «difetto di discrezione di giudizio», di cui al n. 2 del can. 1095 codex iuris canonici e per «incapacità di assumere e adempiere le obbligazioni matrimoniali essenziali», di cui al n. 3 del can. 1095 codex iuris, fattispecie, invero, ivi non di rado invocate, questa Corte (Cass., sez. I, 4 gennaio 2023, n. 149) ha enunciato due concetti, affermando che: a) il vizio genetico posto a base della sentenza ecclesiastica di nullità dal can. 1095 nn. 2-3, che attiene all'incapacità a contrarre matrimonio, trova corrispondenza nell'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., secondo cui il matrimonio può essere impugnato da quello dei coniugi che, sebbene non interdetto, provi di essere stato incapace di intendere o di volere, per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione del matrimonio; b) non esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di*



ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico. Ne ha fatto derivare il principio di diritto, secondo cui la convivenza ultratriennale non costituisce un limite di ordine pubblico in presenza di un vizio di capacità ex art. 120 c.c.».

In questo modo questa Corte ha espressamente richiamato e fatto propri i principi enunciati dall'ordinanza n. 149/2023, a cui il giudice del rinvio doveva uniformarsi, nel senso stabilito dall'art. 384, comma 2, cod. proc. civ..

Ora, il giudizio di rinvio, quando la Suprema Corte cassa una sentenza per motivi di merito, non dà vita ad un nuovo ed ulteriore procedimento, rappresentando solo una fase di quello originario, da ritenersi unico ed unitario, e l'atto di riassunzione non opera come nuova impugnazione, ma quale mero impulso processuale necessario per la prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata; ne consegue che al giudice del rinvio non è consentito riesaminare, sulla scorta di fatti o profili non dedotti, i presupposti di applicabilità del principio di diritto enunciato dalla Corte, né procedere all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza rescindente, poiché tutte le questioni relative a presupposti necessari e logicamente inderogabili della pronuncia espressa in diritto devono ritenersi implicitamente accertati in via definitiva nella pregressa fase di merito (Cass. 16915/2025).

Non era data, quindi, al giudice del rinvio la possibilità di tornare a verificare il ricorrere dei presupposti per l'applicazione del principio di diritto enunciato da questa Corte, né constatando che la convivenza pluriennale della coppia era ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità, anche con riguardo ai vizi genetici del matrimonio-atto, né sotto il profilo dell'impugnabilità dell'atto di matrimonio solo da parte del coniuge affetto



da incapacità di intendere e di volere al momento del matrimonio (quando questa Corte aveva espressamente ricordato che *«non esiste, nell'ordinamento nazionale, un principio di ordine pubblico secondo il quale il vizio che inficia il matrimonio possa essere fatto valere solo dal coniuge il cui consenso sia viziato, essendo preminente l'esigenza di rimuovere il vincolo coniugale prodotto da atto affetto da vizio psichico»*).

5.2 Il giudice del rinvio, attenendosi ai principi enunciati da questa Corte, ha acclarato, all'esito della valutazione di una pluralità di elementi istruttori, che la condizione psichica della [REDACTED] al momento del matrimonio comprometteva la sua capacità d'intendere e volere in maniera grave ed integrava il vizio previsto dall'art. 120 cod. civ.

In particolare, la Corte d'appello ha ritenuto che l'anomalia psichica della [REDACTED] fosse qualificata cronologicamente e ancorata al momento dell'atto, giacché la donna, all'epoca, era in cura presso il centro di salute mentale di Foggia ed era affetta non da una mera depressione o deficienza caratteriale o immaturità, bensì da un vero e proprio deficit psichico di carattere permanente.

A fronte di una simile constatazione non può darsi accesso a una rilettura degli accertamenti in fatto del giudice di merito sui quali si basa la decisione (cfr., in termini, da ultimo, Cass. 20179/2024, Cass. 15033/2024).

Non rientra, invero, tra i compiti di questa Corte condividere o meno la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, o procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sovrapponendo la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici di merito, e ciò anche se il ricorrente prospettasse un più appagante (ma pur sempre soggettivo) coordinamento dei dati fattuali acquisiti in giudizio (Cass. 12052/2007, Cass. 3267/2008), poiché, se si ammettesse in sede di legittimità un sindacato sulle *quaestiones facti*, si consentirebbe un inammissibile raffronto tra le ragioni del decidere espresse nel provvedimento impugnato e le risultanze istruttorie sottoposte al vaglio del



giudice di merito (Cass. Sez. U, 28220/2018; nello stesso senso Cass. 2001/2023, Cass. 28643/2020, Cass. 33858/2019, Cass. 32064/2018, Cass. 8758/2017).

Al contrario, il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale, ma solo la facoltà del controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., *ex plurimis*, Cass. 21098/2016, Cass. 27197/2011).

5.3 La doglianza circa il valore probatorio e non indiziario attribuito alla prova atipica costituita dalla perizia svolta in sede canonica non trova fondamento nel tenore della decisione impugnata.

La Corte distrettuale infatti, nel verificare se la diagnosi compiuta dal consulente tecnico d'ufficio nominato dal Tribunale di Foggia potesse essere fatta risalire al momento della celebrazione del matrimonio, ha valorizzato non solo le conclusioni del perito nominato dai giudici ecclesiastici, ma anche gli ulteriori riscontri istruttori costituiti dalle risultanze di due deposizioni, arrivando poi a concludere, sulla base di un simile "quadro istruttorio", che il deficit psichico fosse stato "ragionevolmente sussistente" anche al momento della creazione del vincolo matrimoniale.

La seconda censura risulta così inammissibile per mancanza di riferibilità alla decisione impugnata.

6. In forza dei motivi sopra illustrati il ricorso deve essere rigettato. La natura delle questioni esaminate, che riguardano diritti di natura familiare coinvolgenti relazioni affettive, costituisce una grave ed



eccezionale ragione, analoga a quelle normativamente previste, che giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92, comma 2, cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 132/2014 e dalla sentenza n. 77/2018 della Corte costituzionale.

P.Q.M.

La Corte dichiara rigetta il ricorso e compensa integralmente le spese di lite.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, ove dovuto.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri titoli identificativi a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/2003 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma in data 25 febbraio 2026.

La Presidente

